



2016/0288(COD)

6.4.2017

EMENDAMENTI

583 - 832

Progetto di relazione
Pilar del Castillo Vera
(PE601.017v01-00)

Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)

Proposta di direttiva
(COM(2016)0590 – C8-0379/2016 – 2016/0288(COD))

Emendamento 583

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori *e tengano* conto degli obiettivi dell'articolo 3, dell'articolo 4 e dell'articolo 45, *paragrafo 2, nonché:*

Emendamento

1. Gli Stati membri possono consentire all'autorità competente di riscuotere contributi sui diritti d'uso dello spettro radio o sui diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, al fine di fornire servizi o reti di comunicazione elettronica e risorse correlate che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. Gli Stati membri fanno sì che tali contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori; *essi tengono* conto degli obiettivi dell'articolo 3 *e* dell'articolo 4 e *rispettano le norme di gestione dello spettro di cui all'*articolo 45.

Or. en

Emendamento 584

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) *siano neutrali dal punto di vista del servizio e della tecnologia, fatte salve unicamente le limitazioni in linea con l'articolo 45, paragrafi 4 e 5, al contempo promuovendo l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e massimizzandone l'utilità sociale ed economica;*

Emendamento

soppresso

Emendamento 585
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tengano conto della necessità di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi;

soppresso

Emendamento 586
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) tengano conto dei possibili usi alternativi delle risorse.

soppresso

Emendamento 587
Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander, Jerzy Buzek

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino *i* costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino *e siano proporzionati ai* costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento

all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, paragrafo 2, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, conformemente al paragrafo 1.

degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, paragrafo 2, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, conformemente al paragrafo 1, *o il valore dello spettro per il migliore uso successivo.*

Or. en

Motivazione

I prezzi di riserva dovrebbero essere basati sull'opportunità del migliore uso successivo dello spettro (tenuto conto degli obblighi di copertura non economici). I prezzi di riserva, inoltre, dovrebbero anche tenere conto della situazione concorrenziale del mercato in questione. Di fatto, in alcuni casi, il valore dello spettro è ostacolato dalla necessità di effettuare gli investimenti supplementari sollecitati dalle condizioni di mercato. Ciò è già stato previsto dal considerando 95, ma deve essere menzionato in modo esplicito nell'articolo.

Emendamento 588 **Edouard Martin**

Proposta di direttiva **Articolo 42 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino i costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, all'articolo 4 e all'articolo 45, **paragrafo 2**, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, conformemente al paragrafo 1.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i prezzi di riserva costituiti quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio rispecchino i costi supplementari derivanti da condizioni correlate a tali diritti nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 *e* all'articolo 4 e **delle norme di cui** all'articolo 45, come ad esempio gli obblighi di copertura che esulano dalle normali condizioni commerciali, conformemente al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 589 **Edouard Martin**

Proposta di direttiva
Articolo 42 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri applicano modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro radio in questione, che non gravano eccessivamente **ulteriori** investimenti nelle reti e nei servizi correlati necessari per l'uso efficiente dello spettro radio e la fornitura di servizi correlati.

Emendamento

3. Gli Stati membri applicano modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro radio in questione, che non gravano eccessivamente investimenti **tempestivi** nelle reti e nei servizi correlati necessari per l'uso efficiente dello spettro radio e la fornitura di servizi correlati.

Or. en

Emendamento 590

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di un efficace meccanismo di ricorso per le imprese le cui richieste di concessione dei diritti di installare strutture siano state respinte o comunque non autorizzate. Gli organi di ricorso sono indipendenti dalle parti coinvolte e pronunciano una decisione sul ricorso entro due mesi.

Or. en

Motivazione

I diritti di passaggio sono essenziali per le imprese affinché possano installare reti per gli utenti finali. Pertanto dovrebbe essere disponibile un meccanismo di ricorso specifico solido e indipendente contro i rifiuti di concedere i diritti di passaggio, con una decisione pronunciata in tempi ragionevoli, al fine di garantire la certezza giuridica.

Emendamento 591

Proposta di direttiva

Articolo 43 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di un efficace meccanismo che consenta alle imprese di presentare ricorso a un organo che sia indipendente dalle parti coinvolte contro decisioni sulla concessione di diritti di installare strutture.

Or. en

Motivazione

I diritti di passaggio sono essenziali per installare reti per gli utenti finali. Dovrebbe essere disponibile un meccanismo di ricorso solido e indipendente contro i rifiuti di concedere i diritti di passaggio.

Emendamento 592

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, **favorevoli alla concorrenza**, non discriminatori e

proporzionati.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende promuovere criteri di concorrenza nei processi di assegnazione dello spettro radio.

Emendamento 593

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, ***favorevoli alla concorrenza***, non discriminatori e proporzionati.

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero garantire che lo spettro sia assegnato con una modalità che tenga in considerazione la possibilità di promuovere la concorrenza nei mercati.

Emendamento 594

José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Emendamento

Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, gli Stati membri provvedono alla sua gestione efficiente per i servizi e le reti di comunicazione elettronica nel loro territorio ai sensi degli articoli 3 e 4. Essi garantiscono che l'attribuzione degli spettri radio ai fini dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica e la concessione di autorizzazioni generali o di diritti d'uso individuali in materia da parte delle autorità competenti siano fondate su criteri obiettivi, trasparenti, ***favorevoli alla concorrenza***, non discriminatori e proporzionati.

Or. en

Emendamento 595
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto;

Emendamento

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto, ***come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013***;

Or. en

Motivazione

Il riferimento al regolamento chiarisce la definizione di rete transeuropea di trasporto.

Emendamento 596

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto;

Emendamento

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto, ***come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;***

Or. en

Emendamento 597

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Martina Werner, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto;

Emendamento

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto, ***come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;***

Or. en

Motivazione

Il riferimento alla rete transeuropea di trasporto chiarisce la definizione, mantenendo le ferrovie nel campo di applicazione.

Emendamento 598
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto;

Emendamento

(a) assicurando la copertura del territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, in ambienti sia interni sia esterni, compresi i principali corridoi di trasporto fra cui la rete transeuropea di trasporto, **come definita nel regolamento (UE) n. 1315/2013;**

Or. en

Emendamento 599
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) assicurando la prevedibilità e la coerenza nella concessione, nel rinnovo o nella modifica dei diritti di passaggio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

Or. en

Motivazione

La prevedibilità riduce il rischio per gli investimenti.

Emendamento 600
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) assicurando la prevedibilità e la coerenza nella concessione, nel rinnovo o nella modifica dei diritti di passaggio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

Or. en

Emendamento 601

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili e/o diversi dello spettro mediante l'adozione di adeguate norme e condizioni di condivisione, compresa la tutela dei diritti d'uso esistenti conformemente all'ordinamento dell'Unione;

(e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili e/o diversi dello spettro; **promuovendo la concorrenza** mediante l'adozione di adeguate norme e condizioni di condivisione, compresa la tutela dei diritti d'uso esistenti conformemente all'ordinamento dell'Unione;

Or. en

Motivazione

I criteri di concorrenza nelle procedure previste per lo spettro radio sono importanti all'atto della definizione delle procedure. Le condizioni di accesso all'ingrosso eque e non discriminatorie e la scelta dei consumatori dovrebbero essere migliorate.

Emendamento 602

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) promuovendo l'uso condiviso dello

(e) promuovendo l'uso condiviso dello

spettro radio per impieghi simili e/o diversi dello spettro mediante l'adozione di adeguate norme e condizioni di condivisione, compresa la tutela dei diritti d'uso esistenti conformemente all'ordinamento dell'Unione;

spettro radio per impieghi simili e/o diversi dello spettro *per favorire la concorrenza* mediante l'adozione di adeguate norme e condizioni di condivisione, compresa la tutela dei diritti d'uso esistenti conformemente all'ordinamento dell'Unione;

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende promuovere la concorrenza nei processi di assegnazione dello spettro radio.

Emendamento 603

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(e bis) la Commissione istituisce un programma finalizzato alla liberazione di un volume di spettro per usi condivisi e senza licenza. Il programma include lo sviluppo di una banca dati europea di spettro condiviso e senza licenza;

Or. en

Motivazione

L'innovazione e la libertà di espressione necessitano di un ampio accesso a utilizzi condivisi e senza licenza, come sottolineato all'articolo 6 del programma sulla politica in materia di spettro radio del 2012. Aumentare tale accesso rappresenta pertanto una sfida importante. A seguito del successo della liberazione delle frequenze di 1,2 Ghz nel quadro del programma sulla politica in materia di spettro radio (articolo 3 della decisione n. 243/2012/UE), la Commissione avvierà tale programma allo scopo di liberare spettro condiviso. Una banca dati dello spettro condiviso agevolerebbe notevolmente e incoraggerebbe la liberazione dello spettro condiviso.

Emendamento 604
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Nell'adottare misure tecniche di armonizzazione ai sensi della decisione n. 676/2002/CE, la Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare una misura di attuazione che stabilisca se, ai sensi dell'articolo 46 della presente direttiva, i diritti nella banda armonizzata sono soggetti a un'autorizzazione generale o a diritti d'uso individuali. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 605
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

La Commissione, qualora valuti l'opportunità di adottare provvedimenti a norma dell'articolo 39, **può chiedere** il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l'armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell'adottare eventuali ulteriori provvedimenti la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

Emendamento

La Commissione, qualora valuti l'opportunità di adottare provvedimenti a norma dell'articolo 39, **chiede** il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" per quanto riguarda le implicazioni di eventuali siffatte norme o specifiche per il coordinamento, l'armonizzazione e la disponibilità dello spettro radio. Nell'adottare eventuali ulteriori provvedimenti la Commissione tiene nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

Motivazione

Il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" è essenziale per valutare l'impatto delle misure collegate all'armonizzazione dello spettro.

Emendamento 606

Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e *fatta salva* la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Emendamento

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e *fatte salve* la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE *e la decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP), nonché la decisione n. ... /2017/UE sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione*, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Or. fr

Emendamento 607

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata

Emendamento

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata

a livello nazionale o regionale, e **fatta salva** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

a livello nazionale o regionale, e **fatte salve** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE e la **decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) nonché la decisione n. .../2017/UE sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione**, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Or. en

Motivazione

Nessuna delle misure proposte nell'articolo 45, paragrafo 3, dovrebbe mettere in discussione le specifiche soluzioni indicate nella decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) nonché nella decisione n. .../2017/UE sull'uso della banda di frequenza UHF.

Emendamento 608

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e **fatta salva** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Emendamento

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e **fatte salve** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE e la **decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) nonché la decisione n. .../2017/UE sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione**, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Emendamento 609
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e **fatta salva** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Emendamento

In caso di mancanza di domanda del mercato per l'uso di una banda armonizzata a livello nazionale o regionale, e **fatte salve** la misura di armonizzazione adottata a norma della decisione n. 676/2002/CE **e la decisione n. 243/2012/UE che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (RSPP) nonché la decisione n. .../2017/UE sull'uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell'Unione**, gli Stati membri possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai paragrafi 4 e 5, a condizione che:

Emendamento 610
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 45 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

(a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso della banda armonizzata si basi su una consultazione pubblica in linea con l'articolo 23;

Emendamento

(a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso della banda armonizzata si basi su una consultazione pubblica in linea con l'articolo 23 **e su una valutazione prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato;**

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, il presente emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 611

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri *possono, tuttavia, prevedere* limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, *ove ciò sia necessario* al fine di:

Emendamento

Gli Stati membri *prevedono* limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, al fine di:

Or. en

Emendamento 612

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Edouard Martin, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri *possono, tuttavia, prevedere* limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, *ove ciò sia necessario* al fine di:

Emendamento

Gli Stati membri, tuttavia, *prevedono* limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di tecnologie di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, al fine di:

Or. en

Motivazione

Evitare interferenze dannose in attività essenziali per la sicurezza può essere un obbligo legato a motivi di sicurezza.

Emendamento 613

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Theresa Griffin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere l'interconnessione in Europa lungo i principali corridoi di trasporto;

Or. en

Motivazione

La realizzazione dell'interoperatività è essenziale per la creazione di uno spazio intelligente e unico dei trasporti in Europa e per l'agevole e sicura circolazione dei passeggeri e dei beni sulle strade e sulle ferrovie di tutta l'UE. Un'interconnessione agevole è in grado di promuovere l'efficienza e la sicurezza della logistica e del traffico passeggeri e contribuisce a trasporti rispettosi dell'ambiente nel mercato interno.

Emendamento 614

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere l'interconnessione in Europa lungo i principali corridoi di trasporto;

Or. en

Emendamento 615

Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere l'interconnessione in Europa lungo i principali corridoi di trasporto;

Or. en

Emendamento 616

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) promuovere l'interconnessione in Europa lungo i principali corridoi di trasporto;

Or. en

Emendamento 617

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati

membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.

membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti *dall'Unione e* dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 618

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.

Emendamento

Una misura che vieta la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri *e dall'UE* a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

La protezione dei servizi di sicurezza della vita deve essere garantita a livello di Stati membri e di Unione.

Emendamento 619

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 45 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione

Una misura che vieta la fornitura di

Emendamento

Una misura che vieta la fornitura di

qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri a norma del diritto dell'Unione.

qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. Gli Stati membri possono anche eccezionalmente estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali definiti dagli Stati membri *e dall'UE* a norma del diritto dell'Unione.

Or. en

Emendamento 620

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni *in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.*

Emendamento

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni.

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 621

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ***alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.***

Emendamento

Gli Stati membri ***decidono in merito al regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio***, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali ***o di uso*** dello spettro radio ***se necessario allo scopo di:***

- evitare interferenze dannose,
- garantire la qualità tecnica del servizio,
- assicurare la copertura e le prestazioni della rete mobile lungo tutte le principali strade e ferrovie,
- tutelare l'uso efficiente dello spettro, o
- conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

È necessario avvicinare il testo all'attuale articolo 5 della direttiva autorizzazioni per quanto attiene all'equilibrio tra autorizzazione generale e diritti individuali, sottolineando nel contempo l'uso condiviso dello spettro nell'ottica delle innovazioni future.

Emendamento 622
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ***alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare***

Emendamento

Gli Stati membri ***decidono in merito al regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio***, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali ***o***

L'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.

di uso dello spettro radio se necessario allo scopo di:

- evitare interferenze dannose,***
- garantire la qualità tecnica del servizio,***
- assicurare la copertura e le prestazioni della rete mobile lungo tutte le principali strade e ferrovie,***
- tutelare l'uso efficiente dello spettro o***
- conseguire altri obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.***

Or. en

Emendamento 623

Barbara Kappel, Lorenzo Fontana, Angelo Ciocca

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.

Emendamento

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma ***e della continuità dei servizi già operativi nel medesimo spettro radio.*** In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.

Or. en

Emendamento 624

Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.

Emendamento

Gli Stati membri facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel quadro di autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al secondo comma **e della continuità dei servizi esistenti basati sul medesimo spettro radio**. In tutti gli altri casi, gli Stati membri stabiliscono le condizioni relative all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale.

Or. en

Emendamento 625

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

- a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;*
- b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;*
- c) dei requisiti relativi a un accordo di condivisione affidabile, ove appropriato;*
- d) del livello appropriato di resilienza del ricevitore per assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;*
- e) degli obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri*

Emendamento

soppresso

conformemente alla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Questa parte è stata incorporata nel precedente emendamento.

Emendamento 626

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, gli Stati membri scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

laddove tali diritti siano necessari per:

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 627

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 628

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) dell'esigenza di *protezione* dalle interferenze dannose;

Emendamento

b) dell'esigenza di *evitare e proteggere* dalle interferenze dannose;

Or. en

Emendamento 629

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) *dell'esigenza di protezione dalle* interferenze dannose;

Emendamento

b) *dell'obiettivo di evitare* interferenze dannose;

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 630

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) *dei requisiti relativi a un accordo di condivisione affidabile, ove*

Emendamento

c) *della tutela di un uso efficiente*

appropriato;

dello spettro;

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 631

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) *del livello appropriato di resilienza del ricevitore per assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o* del servizio;

Emendamento

d) *della garanzia della* qualità tecnica del servizio;

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 632

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) dei requisiti per la copertura e le prestazioni della rete mobile lungo tutte le principali strade e ferrovie;

Or. en

Emendamento 633

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) di parametri idonei per tenere traccia dell'adempimento della lettera e), che siano rappresentativi dell'esperienza degli utenti finali (voce e dati);

Or. en

Emendamento 634

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) degli obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

e) *del conseguimento* degli *altri* obiettivi di interesse generale definiti dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 635

Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) dei requisiti per la copertura e le prestazioni della rete mobile lungo tutte le principali strade e ferrovie.

Or. en

Emendamento 636
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

Emendamento

Se del caso, gli Stati membri considerano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Essi considerano, in particolare, la possibilità del trasferimento graduale dall'autorizzazione generale ai diritti d'uso individuali, ove necessario per promuovere l'innovazione e facilitare l'ingresso nel mercato dei partecipanti al mercato più piccoli. Essi favoriscono soluzioni tecnologiche per la gestione di possibili interferenze dannose, al fine di scegliere il regime di autorizzazioni meno restrittivo possibile.

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 637
Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per *ridurre al minimo* i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

Emendamento

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per *evitare* i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

Or. en

Emendamento 638

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per *ridurre al minimo* i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

Emendamento

In caso di applicazione di un'autorizzazione generale o di diritti individuali, in considerazione delle misure adottate a norma della decisione n. 676/2002/CE, ove la banda di spettro radio in questione sia stata armonizzata, gli Stati membri si adoperano per *evitare* i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. In tale contesto, hanno riguardo alla necessità di:

Or. en

Emendamento 639
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

- *mantenere gli incentivi
all'incorporazione nei dispositivi di
tecnologie di resilienza del ricevitore;* *soppresso*

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 640
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- *evitare impedimenti provocati da
utenti alternativi;* *soppresso*

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 641
Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 2

Testo della Commissione

Emendamento

- evitare impedimenti provocati da utenti alternativi;

- evitare impedimenti provocati da utenti alternativi, *ad esempio a servizi che già dispongono di licenze per gestire l'uso della banda di spettro*;

Or. en

Emendamento 642
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 3

Testo della Commissione

Emendamento

- *evitare nella massima misura possibile l'applicazione del principio di non interferenza e non protezione ai regimi di autorizzazione generale;*

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 643
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione

Emendamento

- *qualora tale principio sia comunque applicato, fornire protezione dalle interferenze fuori banda.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 644

Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 – trattino 4

Testo della Commissione

- qualora tale principio sia comunque applicato, fornire protezione dalle interferenze fuori banda.

Emendamento

qualora tale principio sia comunque applicato, fornire protezione dalle interferenze *dentro e* fuori banda.

Or. en

Emendamento 645

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Quando autorizzano l'uso condiviso dello spettro, gli Stati membri riducono al minimo le limitazioni all'uso dello spettro radio a quanto necessario a evitare interferenze dannose, anche evitando nella massima misura possibile l'applicazione del principio di non interferenza e non protezione. Qualora tali principi siano applicati, gli Stati membri adottano misure per garantire la protezione dalle interferenze fuori banda da bande contigue.

Or. en

Emendamento 646

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione.

Emendamento

2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione. ***Tali norme includono condizioni di accesso all'ingrosso eque e non discriminatorie per tutti gli operatori, compresi quelli virtuali, e l'agevolazione di un uso efficiente dello spettro, della concorrenza e dell'innovazione.***

Or. en

Motivazione

Mentre facilitano l'uso condiviso dello spettro, le autorità dovrebbero garantire che le condizioni promuovano la concorrenza e le innovazioni.

Emendamento 647
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione.

Emendamento

2. Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio ***per promuovere la concorrenza*** siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione. ***Tali***

norme includono condizioni di accesso all'ingrosso eque e non discriminatorie per i MVNO.

Or. en

Emendamento 648
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. *Al momento di adottare una decisione a norma del paragrafo 1, al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, le autorità competenti* provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione.

Emendamento

2. *Gli Stati membri* provvedono a che le norme e le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio, *se applicate*, siano chiaramente definite e concretamente specificate negli atti di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 649
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *La Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo*

Emendamento

soppresso

spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 650
András Gyürk

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *La Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio", adottare misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.*

soppresso

Or. en

Motivazione

Riteniamo che in linea di principio la corretta gestione dello spettro a livello di Unione non dovrebbe essere basata su atti delegati e di esecuzione e pertanto proponiamo la soppressione di questa disposizione. Il sistema vigente, basato su atti adottati nel quadro della procedura legislativa ordinaria, andrebbe mantenuto.

Emendamento 651
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 46 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *La Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio",*

3. *La Commissione può, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio",*

adottare misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

adottare misure di attuazione relative alle modalità di applicazione dei criteri, delle norme e delle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 per quanto riguarda lo spettro radio armonizzato. Essa adotta tali misure secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Occorre semplificare la procedura proposta. A norma dell'articolo 104 del regolamento, inoltre, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 652

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso effettivo e più efficiente possibile dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse definiscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Emendamento

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire ***un livello sufficientemente alto di resilienza e sicurezza della rete, oltre ad assicurare*** l'uso effettivo e più efficiente possibile dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse definiscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Emendamento 653
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso effettivo e più efficiente possibile dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse **definiscono** chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Emendamento

Le autorità competenti stabiliscono condizioni relative ai diritti individuali e alle autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, in modo da garantire l'uso effettivo e più efficiente possibile dello spettro radio da parte dei beneficiari dell'autorizzazione generale o dei titolari dei diritti individuali o da parte di un soggetto terzo cui un diritto individuale o una parte di esso sia stato trasferito o affittato. Esse **promuovono la concorrenza definendo** chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di trasferimento e affitto in relazione a tale obbligo al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in linea con l'articolo 30. Le condizioni relative ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non possono offrire vantaggi indebiti agli operatori già titolari di tali diritti.

Emendamento 654
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono

Emendamento

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono

autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming o l'installazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

imporre, ove opportuno, la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming **o possono autorizzare** l'installazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura **o l'installazione di tecnologie innovative**. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 655

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming **o l'installazione congiunta di infrastrutture** per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta

Emendamento

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura **di una percentuale vicina al 100 % degli europei e l'installazione di tecnologie innovative**. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle

al diritto della concorrenza.

condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Or. en

Motivazione

Sebbene si debba valutare l'esigenza che le autorità impongano l'installazione congiunta, è necessario colmare il divario digitale e promuovere le tecnologie innovative.

Emendamento 656

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming *o l'installazione congiunta di infrastrutture* per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Emendamento

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura *di una percentuale vicina al 100 % degli europei e l'installazione di tecnologie innovative*. Le condizioni relative ai diritti d'uso non impediscono la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 657

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming o l'installazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso **non impediscono** la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Emendamento

2. Nello stabilire le condizioni relative ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, le autorità competenti possono autorizzare la condivisione delle infrastrutture passive e attive, o dello spettro radio, nonché accordi commerciali di accesso in roaming o l'installazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di servizi o reti che comportano l'uso dello spettro radio, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura. Le condizioni relative ai diritti d'uso **facilitano, con diversi mezzi**, la condivisione dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente paragrafo resta soggetta al diritto della concorrenza.

Or. en

Emendamento 658
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 47 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***La Commissione può adottare misure di attuazione per precisare le modalità di applicazione delle condizioni cui gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni d'uso dello spettro radio armonizzato in conformità dei paragrafi 1 e 2, ad eccezione dei contributi a norma dell'articolo 42.***

Per quanto riguarda il requisito di copertura di cui alla parte D dell'allegato

Emendamento

soppresso

I, le misure di attuazione si limitano a specificare i criteri che le competenti autorità utilizzano per definire e misurare gli obblighi in materia di copertura, tenendo conto delle analogie tra regioni in materia di caratteristiche geografiche, densità della popolazione, sviluppo economico o sviluppo della rete per specifici tipi di comunicazioni elettroniche e dell'evoluzione della domanda. Le misure di attuazione non comprendono la definizione di specifici obblighi di copertura.

Le misure di attuazione sono adottate secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4, tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo "Politica dello spettro radio".

Or. en

Emendamento 659

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione può adottare misure di attuazione per precisare le modalità di applicazione delle condizioni cui gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni d'uso dello spettro radio **armonizzato** in conformità dei paragrafi 1 e 2, ad eccezione dei contributi a norma dell'articolo 42.

Emendamento

La Commissione può adottare misure di attuazione per precisare le modalità di applicazione delle condizioni cui gli Stati membri possono subordinare le autorizzazioni d'uso dello spettro radio in conformità dei paragrafi 1 e 2, ad eccezione dei contributi a norma dell'articolo 42.

Or. en

Emendamento 660

Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa dell'Unione, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 45.

Emendamento

2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa dell'Unione, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, ***favorevoli alla concorrenza***, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 45.

Or. en

Emendamento 661
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 48 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa dell'Unione, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 45.

Emendamento

2. Fatti salvi criteri specifici definiti preventivamente dagli Stati membri per concedere i diritti d'uso dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente alla normativa dell'Unione, i diritti d'uso dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, ***favorevoli alla concorrenza***, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e, nel caso delle frequenze radio, conformemente all'articolo 45.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende promuovere criteri di concorrenza nelle procedure di assegnazione dello spettro radio.

Emendamento 662

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 48 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Emendamento

3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di contenuto radiofonico o televisivo è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale quale definito *dall'Unione e* dagli Stati membri conformemente alla normativa dell'Unione.

Or. en

Emendamento 663

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che detta autorizzazione sia concessa per una durata adeguata tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di assicurare l'uso effettivo ed efficiente *e* di promuovere investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli

Emendamento

1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che detta autorizzazione sia concessa per una durata adeguata tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di assicurare l'uso effettivo ed efficiente, di promuovere investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli

investimenti.

investimenti, **di promuovere l'innovazione e di consentire l'evoluzione dei servizi e delle tecnologie.**

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 664

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che detta autorizzazione sia concessa per una durata adeguata tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di assicurare l'uso effettivo ed efficiente e di promuovere investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

Emendamento

1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti individuali per un periodo limitato, gli Stati membri provvedono a che detta autorizzazione sia concessa per una durata adeguata tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di assicurare **la concorrenza nonché** l'uso effettivo ed efficiente e di promuovere investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbero rafforzare i criteri non solo nella direzione degli investimenti, ma anche della concorrenza.

Emendamento 665

András Gyürk

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 2

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

soppresso

Or. en

Emendamento 666
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **15** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate **e fatte salve le disposizioni degli articoli 19 e 30. Qualora la durata dei diritti d'uso sia superiore a 15 anni, si procede a una valutazione intermedia dopo 10 anni dalla concessione dei diritti d'uso. I diritti d'uso possono essere revocati o adattati dagli Stati membri in seguito a tale valutazione se l'assegnazione impedisce di:**

- garantire l'uso efficiente ed efficace dello spettro radio,**
- perseguire un obiettivo di interesse generale, come il raggiungimento degli obiettivi di connettività dell'Unione o**
- organizzare lo spettro radio e usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.**

In caso di revoca, i diritti d'uso possono

essere revocati solo dopo un periodo transitorio.

Or. en

Motivazione

Per la durata della licenza armonizzata è fissato un periodo minimo, ma spetta allo Stato membro decidere se concedere un periodo più lungo. La proposta intende qui garantire sia un certo grado di visibilità e certezza per gli operatori del mercato (15 anni) in tutta l'UE, sia l'introduzione di tutele flessibili laddove lo Stato membro decida di concedere i diritti d'uso per un periodo più lungo.

Emendamento 667
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti *sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.*

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, *garantiscono che* tali diritti *restino validi per un periodo minimo di [15] anni e siano soggetti a una valutazione intermedia dopo [7-10] anni dalla loro concessione. I diritti d'uso possono essere revocati o adattati dagli Stati membri in seguito alla valutazione intermedia se tali diritti impediscono di:*

- garantire l'uso efficiente ed efficace dello spettro radio,*
- perseguire un obiettivo di interesse generale, come il raggiungimento degli obiettivi di connettività dell'Unione, o*
- organizzare lo spettro radio e usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.*

In caso di revoca, i diritti d'uso possono essere revocati solo dopo un periodo transitorio.

Or. en

Emendamento 668

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Martina Werner

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti *sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.*

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, **garantiscono che** tali diritti **restino validi per un periodo minimo di [15] anni e siano soggetti a una valutazione intermedia dopo [7-10] anni dalla loro concessione. I diritti d'uso possono essere revocati o adattati dagli Stati membri in seguito alla valutazione intermedia se tali diritti impediscono di:**

- **garantire l'uso efficiente ed efficace dello spettro radio,**
- **perseguire un obiettivo di interesse generale, come il raggiungimento degli obiettivi di connettività dell'Unione o**
- **organizzare lo spettro radio e usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.**

In caso di revoca, i diritti d'uso possono essere revocati solo dopo un periodo transitorio.

Or. en

Motivazione

We need to ensure effective and efficient use of spectrum and promotion of efficient investments by bringing certainty to the markets. Setting a licence duration might be one means to achieve this. However, trusting the scarce resource of radio spectrum to limited amount of players in society for a long time may hamper innovations and technological development as well as harm the competitive market dynamics and the ability of new entrants to access spectrum reliant markets, which all may result in less positive impact for citizens and consumers. We should keep in mind that there might not be a single duration that is suitable for all situations and Member States. Further than that, betting the 30 years licence to a wrong horse in 1987 could have created significant obstacles for European digital development.

Emendamento 669
José Blanco López

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti *sono validi per una durata di almeno 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.*

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, **garantiscono che** tali diritti *restino validi per un periodo minimo di [15] anni e siano soggetti a una valutazione intermedia dopo [7-10] anni dalla loro concessione. I diritti d'uso possono essere revocati o adattati dagli Stati membri in seguito alla valutazione intermedia se tali diritti impediscono di:*

- *garantire l'uso efficiente ed efficace dello spettro radio,*
- *perseguire un obiettivo di interesse generale, come il raggiungimento degli obiettivi di connettività dell'Unione o*
- *organizzare lo spettro radio e usarlo per fini di ordine pubblico, pubblica sicurezza o difesa.*

In caso di revoca, i diritti d'uso possono essere revocati solo dopo un periodo transitorio.

Or. en

Emendamento 670
Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali

diritti sono validi per una durata di **almeno** 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

diritti sono validi per una durata di **un massimo di** 25 anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.
Qualora i diritti d'uso siano stati concessi per una durata di 25 anni, gli Stati membri valutano periodicamente a intervalli di 5 anni se l'uso dello spettro sia il più efficiente alla luce dell'evoluzione tecnologica o di mercato e ove giustificato e necessario modificano tali diritti conformemente agli articoli 50 e 51.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 671

Gunnar Hökmark, Michał Boni, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **25** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **30** anni, **purché sussistano le condizioni per agevolare lo scambio, l'affitto e la condivisione di diritti**, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Or. en

Emendamento 672

David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **25** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di almeno **10** anni, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende abbreviare la durata di 25 anni per le licenze, che è eccessiva.

Emendamento 673
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata **di almeno 25 anni**, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata **idonea**, eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.

Or. en

Emendamento 674
Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di **almeno** 25 anni, **eccetto in caso di diritti temporanei, proroghe temporanee di diritti a norma del paragrafo 3 e diritti di uso secondario in bande armonizzate.**

Emendamento

2. Qualora gli Stati membri concedano diritti d'uso dello spettro radio armonizzato per un periodo limitato, tali diritti sono validi per una durata di **un massimo di 25 anni, con analisi periodiche a intervalli massimi di 5 anni per valutare e modificare i diritti secondo le procedure di fissazione.**

Or. en

Motivazione

The draft Code proposes to extend to a minimum of 25 years the duration of rights to use the radio spectrum. This is disproportionate and unnecessary. Experience shows us that 20 years is already too long, especially considering that the regulation does not enable regulators to act when necessary, e.g. by withdrawing authorisation, even if the operator fails to honor its commitments. Allocating spectrum for more than 5 years would necessitate adding a revision clause/sunset date regularly, with sanctions if the operator fails its obligations. The maximum length of allocation shall be 25 years, with such scheduled sunset dates.

The "use it or lose it" clause proposed in the Code is insufficient to enable NRAs to withdraw authorisation if necessary. The capacities of the NRAs should thus be enhanced and more detailed in order to control the use of the licences, preventing holders from "parking" frequencies for too long, thereby hindering connectivity and innovation.

Emendamento 675
Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 49 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri possono prorogare la durata dei diritti d'uso per un **breve** periodo al fine di garantire la simultaneità della scadenza dei diritti in una o più bande.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono, **fatto salvo l'articolo 53**, prorogare la durata dei diritti d'uso per un periodo **quanto più breve possibile**, al fine di garantire la simultaneità della scadenza dei diritti in una o più bande.

Motivazione

È importante che qualsiasi tentativo di garantire la scadenza simultanea dei diritti non interferisca con i tentativi per assicurare l'uso coordinato dello spettro radio armonizzato nell'Unione in conformità dell'articolo 53.

Emendamento 676

Evžen Tošenovský

**Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Le autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato **non meno di 3 anni** prima della scadenza di tali diritti. Esse prendono in considerazione tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, **in quest'ultimo caso non più di 5 anni prima della scadenza dei diritti di cui trattasi**. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

Emendamento

1. Le autorità competenti decidono sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato prima della scadenza di tali diritti. Esse prendono in considerazione tale rinnovo di propria iniziativa o su **tempestiva** richiesta del titolare del diritto. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

Or. en

Emendamento 677

Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

**Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)***Testo della Commissione**Emendamento*

a bis) necessità di evitare perturbazioni del servizio con ripercussioni negative sull'esperienza degli utenti;

Or. en

Motivazione

When taking a decision according to Art. 50 the disruptive effect that the non-renewal of existing spectrum licences in certain cases can have on existing customers (e.g. use of M2M services on 2G technology in the 900 MHz band previously used for GSM only) should be recognised. It is therefore suggested to reverse the order of 2. (a) and (f) to emphasise the importance of avoiding service disruption. In addition, certainty over whether existing rights are renewed or not will have a significant impact on the investment of the rights holder. This is why this criterion should be taken into account by the competent authority.

Emendamento 678

Michal Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) esame dell'adeguatezza **dell'attuazione delle** condizioni connesse al diritto di cui trattasi;

Emendamento

c) esame dell'adeguatezza **della conformità alle** condizioni connesse al diritto di cui trattasi;

Or. en

Motivazione

Quando adottano una decisione a norma dell'articolo 50, le autorità competenti devono prendere atto delle condizioni applicate al diritto interessato, al fine di garantire la certezza giuridica.

Emendamento 679

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Theresa Griffin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52;

Emendamento

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52, **in particolare apportando gli adeguamenti necessari alle assegnazioni esistenti dello spettro, ove giustificato in conformità**

dell'articolo 49 per garantire una concorrenza efficace e la disponibilità dello spettro per i potenziali nuovi operatori;

Or. en

Motivazione

È necessario provvedere affinché la concorrenza e i nuovi operatori siano tenuti in considerazione nell'assegnazione/gestione dello spettro radio e che alle autorità di regolamentazione siano forniti gli strumenti per adeguare le assegnazioni esistenti al fine di garantire un uso quanto più efficiente possibile dello spettro e una concorrenza efficace.

Emendamento 680
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52;

Emendamento

d) necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 52, **garantendo che i nuovi operatori possano beneficiare di una redistribuzione dello spettro, ove opportuno;**

Or. en

Emendamento 681
Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva
Articolo 50 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) *necessità di evitare gravi perturbazioni del servizio.*

Emendamento

f) **probabili effetti sugli investimenti attuali e futuri da parte del titolare dei diritti.**

Or. en

Motivazione

Quando si prende una decisione in conformità dell'articolo 50, occorre valutare l'effetto perturbante che il mancato rinnovo delle licenze esistenti per lo spettro può avere in alcuni casi. Si suggerisce di aggiungere i probabili effetti della decisione sugli investimenti attuali e futuri da parte dell'attuale titolare dei diritti all'elenco dei criteri che l'autorità competente deve prendere in considerazione.

Emendamento 682 **Fulvio Martusciello**

Proposta di direttiva **Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma *dell'articolo 54*.

Emendamento

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma *degli articoli 52 e 54. In questo modo, l'autorità garantisce che qualsiasi nuovo operatore possa effettivamente beneficiare di una redistribuzione dello spettro.*

Or. en

Emendamento 683 **Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander**

Proposta di direttiva **Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2**

Testo della Commissione

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a

Emendamento

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni *chiare* di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, *il che consentirebbe un uso più efficace ed efficiente*, l'autorità competente

norma dell'articolo 54.

concede i diritti a norma dell'articolo 54 *in presenza di alternative disponibili*.

Or. en

Motivazione

Si suggerisce di sottolineare che qualsiasi decisione a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, tiene conto dell'esigenza di garantire un uso efficace ed efficiente dello spettro.

Emendamento 684

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 50 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma dell'articolo 54.

Emendamento

Se a seguito della consultazione a norma del primo comma emergono indicazioni di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro per la banda in questione, l'autorità competente concede i diritti a norma dell'articolo 54 *e conformemente agli obiettivi stabiliti agli articoli 45 e 52*.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione dovrebbero garantire l'uso più efficiente dello spettro e una concorrenza effettiva, in linea con gli obiettivi sociali.

Emendamento 685

Michal Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello

Emendamento

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello

spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione possono adottare misure appropriate quali:

spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione, **previo completamento di un'idonea valutazione del mercato** possono adottare, **ogni qualvolta sia indispensabile per garantire la concorrenza**, misure appropriate quali:

Or. en

Motivazione

The Code provides for measures that can be adopted by Member States in order to foster competition and provides that national regulatory authorities should base their decision on a competitive assessment of the market. While limiting the amount of spectrum or reserving spectrum may be an adequate measure of market regulation through the design of spectrum auctions, it can also have significant negative effects on consumer prices and competition. It should therefore be ensured that such measures are only adopted after a thorough competitive assessment of the concerned markets and after proper verification that such limitation or reservation of spectrum are indispensable to ensure effective competition on those markets.

Emendamento 686

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **possono adottare** misure appropriate quali:

Emendamento

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **devono valutare, se necessario per garantire una concorrenza effettiva a norma del paragrafo 1 del presente articolo**, misure appropriate quali:

Or. en

Emendamento 687

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **possono adottare** misure appropriate quali:

Emendamento

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **adottano** misure appropriate quali, **ad esempio**:

Or. en

Motivazione

La concorrenza è utile per garantire gli investimenti e i vantaggi per gli utenti finali.

Emendamento 688
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **possono adottare** misure appropriate quali:

Emendamento

Allorché gli Stati membri concedono, modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, le autorità nazionali di regolamentazione **adottano** misure appropriate quali:

Or. en

Emendamento 689
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di **accesso all'ingrosso**, di roaming nazionale o di

Emendamento

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di **condivisione di rete attiva o passiva**, di

roaming regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

roaming nazionale o di roaming regionale, **di accesso all'ingrosso**, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

Or. en

Motivazione

Lo spettro non dovrebbe essere una risorsa caratterizzata da operatori dominanti che limitano la concorrenza. Pertanto la politica in materia di spettro dovrebbe favorire la concorrenza e le autorità di regolamentazione dovrebbero offrire opportunità di concorrenza nell'assegnazione dei diritti d'uso.

Emendamento 690 **Fulvio Martusciello**

Proposta di direttiva **Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di **accesso all'ingrosso**, di roaming nazionale o di roaming regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

Emendamento

a) limitare il volume di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di **condivisione della struttura di rete**, di roaming nazionale o di roaming regionale, **di accesso all'ingrosso**, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

Or. en

Emendamento 691 **Michał Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander**

Proposta di direttiva **Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) riservare, se del caso in considerazione di una situazione eccezionale sul mercato nazionale, una

Emendamento

b) riservare, se del caso in considerazione di una situazione eccezionale sul mercato nazionale, una

determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza **da assegnare ai nuovi operatori**;

determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza **a determinati tipi di titolari di autorizzazioni o richiedenti. La riserva tiene in debita considerazione tutti gli elementi pertinenti del mercato e degli operatori interessati, inclusa la posizione generale del beneficiario della riserva di diritti in tutte le attività possibili che possono trarre beneficio da detta riserva**;

Or. en

Motivazione

The Code provides for measures that can be adopted by Member States in order to foster competition and provides that national regulatory authorities should base their decision on a competitive assessment of the market. While limiting the amount of spectrum or reserving spectrum may be an adequate measure of market regulation through the design of spectrum auctions, it can also have significant negative effects on consumer prices and competition. It should therefore be ensured that such measures are only adopted after a thorough competitive assessment of the concerned markets and after proper verification that such limitation or reservation of spectrum are indispensable to ensure effective competition on those markets.

Emendamento 692

Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) riservare, se del caso **in considerazione di una situazione eccezionale sul mercato nazionale**, una determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;

Emendamento

b) riservare, se del caso, una determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;

Or. en

Emendamento 693

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Edouard Martin, Theresa Griffin

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) riservare, se del caso **in considerazione di una situazione eccezionale sul mercato nazionale**, una determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori;

Emendamento

b) riservare, se del caso, una determinata parte di una banda o di un gruppo di bande di frequenza da assegnare ai nuovi operatori **o, ove opportuno, in situazioni eccezionali nei mercati nazionali**;

Or. en

Motivazione

Le aste possono essere utilizzate per garantire l'esistenza di nuovi o tardivi operatori nei mercati. La riserva, pertanto, ove opportuna, come affermato nella decisione n. 243/2012/UE, di alcuni blocchi potrebbe diventare la norma, non solo una misura adottata in circostanze eccezionali.

Emendamento 694

Michał Boni

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, **che non siano assoggettati al controllo nazionale o dell'Unione delle operazioni di concentrazione**, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

Emendamento

d) vietare o imporre condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

Or. en

Motivazione

Il codice prevede misure che possono essere adottate dagli Stati membri per promuovere la concorrenza e dispone che le autorità nazionali di regolamentazione debbano basare la loro decisione su una valutazione competitiva del mercato.

Emendamento 695

Michal Boni, Françoise Grossetête, Anne Sander

Proposta di direttiva

Articolo 52 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nell'applicare il paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione agiscono in conformità **delle procedure di cui agli** articoli 18, 19, 23 e 35.

Emendamento

3. Nell'applicare il paragrafo 2, le autorità nazionali di regolamentazione agiscono in conformità **degli** articoli 3, 18, 19, 23 e 35 **della presente direttiva**.

Or. en

Motivazione

Il codice prevede misure che possono essere adottate dagli Stati membri per promuovere la concorrenza e dispone che le autorità nazionali di regolamentazione debbano basare la loro decisione su una valutazione competitiva del mercato. In questo caso è importante sottolineare che le autorità nazionali di regolamentazione tengono in considerazione gli obiettivi generali del codice come specificati all'articolo 3 (tra cui la promozione della prevedibilità regolamentare, la concorrenza e l'interesse dei cittadini).

Emendamento 696

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 53 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione e tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale, la Commissione può, mediante una misura di attuazione:

Emendamento

Al fine di **garantire un uso efficiente dello spettro e di** coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione e tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale, la Commissione può, mediante una misura di attuazione:

Or. en

Emendamento 697

Paul Rübzig

Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione e tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale, la Commissione **può**, mediante una misura di attuazione:

Emendamento

Al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione e tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale, la Commissione **deve**, mediante una misura di attuazione:

Or. en

Emendamento 698
Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ove necessario per assicurare l'efficacia del coordinamento, adottare misure transitorie relative alla durata dei diritti ai sensi dell'articolo 49, quale ad esempio una proroga o una limitazione della durata, al fine di adattare i diritti o le autorizzazioni esistenti a tale data armonizzata.

Emendamento

soppresso

Or. de

Motivazione

Non spetta alla Commissione europea limitare la durata delle bande.

Emendamento 699
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 53 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) *ove necessario per assicurare l'efficacia del coordinamento, adottare misure transitorie relative alla durata dei diritti ai sensi dell'articolo 49, quale ad esempio una proroga o una limitazione della durata, al fine di adattare i diritti o le autorizzazioni esistenti a tale data armonizzata.*

soppresso

Or. en

Emendamento 700

Paul Rübzig

Proposta di direttiva

Articolo 53 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) *stabilire una procedura di concessione comune sulla base dei principi dell'UE per il processo di selezione, compresi parametri di misure di valutazione economica dello spettro.*

Or. en

Motivazione

Un mercato unico digitale correttamente funzionante richiede norme coerenti e, pertanto, armonizzate e condizioni generali di assegnazione dello spettro. Un'assegnazione dello spettro ottimizzata da un punto di vista economico costituisce, inoltre, un requisito preliminare per l'adozione efficiente di tecnologie innovative come il 5G.

Emendamento 701

Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 53 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, nei suoi sforzi per stabilire date minime comuni entro le quali è autorizzato l'uso di bande

specifiche dello spettro radio armonizzato, come stabilito dal presente articolo, tiene nella massima considerazione la necessità di garantire una rapida armonizzazione delle bande dello spettro che sono state identificate dal gruppo "Politica dello spettro radio" nel suo parere sugli aspetti relativi allo spettro dei sistemi senza fili di prossima generazione (5G) come bande "pioniere" che saranno disponibili entro il 2020, in particolare lo spettro delle bande 3,4-3,8 GHz e 24,25-27,5 GHz, nonché altre bande che il gruppo considera come particolarmente importanti a tale scopo.

Or. en

Emendamento 702

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora tale fornitura non sia di carattere commerciale o sia accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinata alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, autorità pubblica o utente *finale* che fornisce tale accesso non è soggetto ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti *finali* a norma della parte III, titolo III, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 59, paragrafo 1.

Emendamento

Qualora tale fornitura non sia di carattere commerciale o sia accessoria ad un'altra attività commerciale o di servizio pubblico non subordinata alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, autorità pubblica o utente che fornisce tale accesso non è soggetto ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 12, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti a norma della parte III, titolo III, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 59, paragrafo 1. ***Le persone fisiche che forniscono tale accesso senza scopo di lucro non sono responsabili delle informazioni trasmesse da terzi attraverso l'accesso.***

Motivazione

The Proposal intends to foster the development of radio local area networks, especially where they provide services which are not commercial in character. The development of such networks mainly depends on the personal participation of individual volunteers, who expend the networks by managing their own relays and access points. However, such a participation is hindered by several laws which seek to prevent the sharing of Internet connections amongst several users by making people responsible (and potentially liable) for all communication made through their Wi-Fi connection, and create legal risks for people sharing their connection. In Germany, rights-holders have used a "secondary liability" doctrine to chill the growth of the community networks movement. In France too, copyright law imposes a secondary liability regime that creates significant legal uncertainty for people sharing their network connections with other users. The so-called "mere conduit", inscribed in EU law since 2000 in the directive on information society services, needs to be clearly guaranteed and expanded to small-area wireless access points. In the same spirit, contract clauses that forbid subscribers to share their connections with others should be prohibited in any case: the possibility to share their connections should not be limited to specific offers. Promoting a right to share Internet connections is all the more vital considering the economic and ecological crises, as well as the rapid increase of populations that cannot afford access to the Internet. In this context, connection sharing can play a critical role in fostering a more equitable and sustainable use of telecommunications infrastructure.

Emendamento 703

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.

Emendamento

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale. ***Le persone fisiche che forniscono l'accesso alle loro reti per scopi non commerciali non sono responsabili delle informazioni trasmesse***

da terzi utilizzando l'accesso.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 104 del regolamento, l'emendamento è necessario per motivi urgenti legati alla logica interna del testo.

Emendamento 704

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.

Emendamento

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato **ed esplicito** dell'utente finale.

Or. en

Motivazione

La condivisione delle reti senza fili private dei consumatori può apportare vantaggi agli utenti, in quanto hanno la possibilità di usufruire di punti di accesso supplementari. È essenziale, tuttavia, che tali reti supplementari siano installate solo su attrezzature private dei consumatori con il loro consenso esplicito e che il consumatore il cui servizio di accesso a Internet viene condiviso non sia in nessun modo responsabile dell'eventuale uso che altri potrebbero fare della sua rete senza fili durante la connessione.

Emendamento 705

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

**Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente *finale*, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente *finale*.

Emendamento

2. Le autorità competenti non impediscono ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso reti locali in radiofrequenza, che possono essere ubicate nei locali di un utente, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente.

Or. en

Emendamento 706

José Blanco López, Sergio Gutiérrez Prieto, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

**Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli utenti finali che consentono l'accesso al loro servizio di accesso a Internet di cui al paragrafo 2 non sono responsabili dell'uso che altri utenti finali ne potrebbero fare durante la connessione alla rete.

Or. en

Motivazione

La condivisione delle reti senza fili private dei consumatori può apportare vantaggi agli utenti, in quanto hanno la possibilità di usufruire di punti di accesso supplementari. È essenziale, tuttavia, che tali reti supplementari siano installate solo su attrezzature private dei consumatori con il loro consenso esplicito e che il consumatore il cui servizio di accesso a

Internet viene condiviso non sia in nessun modo responsabile dell'eventuale uso che altri potrebbero fare della sua rete senza fili durante la connessione.

Emendamento 707

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In linea, in particolare, con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale:

⁴⁸ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Emendamento

In linea, in particolare, con l'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴⁸, le autorità competenti assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione elettronica ***basati sul numero*** accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale:

⁴⁸ Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1).

Or. en

Emendamento 708

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *il diritto degli utenti finali di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 709

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) il diritto degli utenti *finali* di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;

Emendamento

a) il diritto degli utenti di accedere alle reti locali in radiofrequenza di loro scelta fornite da terzi;

Or. en

Emendamento 710

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) *il diritto degli utenti finali di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.*

soppresso

Emendamento

Or. en

Emendamento 711

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il diritto degli utenti *finali* di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

Emendamento

b) il diritto degli utenti di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite reti locali in radiofrequenza, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

Or. en

Emendamento 712

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

A tal fine, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico rendono disponibili e offrono attivamente, secondo modalità chiare e trasparenti, prodotti od offerte specifiche che consentono ai propri utenti finali di fornire a terzi un accesso tramite rete locale in radiofrequenza.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 713

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

A tal fine, i fornitori di reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico rendono disponibili e offrono attivamente, secondo modalità chiare e trasparenti, prodotti od offerte specifiche che consentono ai propri utenti finali di fornire a terzi un accesso tramite rete locale in radiofrequenza.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le clausole contrattuali che vietano agli abbonati di condividere le loro connessioni con altri dovrebbero essere vietate in ogni caso: la possibilità di condividere le connessioni non dovrebbe essere limitata a offerte specifiche.

Emendamento 714

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 55 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti non limitano il diritto degli utenti *finali* di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

4. Le autorità competenti non limitano il diritto degli utenti di consentire, reciprocamente o più in generale, l'accesso alle loro reti locali in radiofrequenza ad altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti finali.

Or. en

Emendamento 715

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 55 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti *finali*, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

Emendamento

b) attraverso iniziative di organizzazioni non governative o autorità pubbliche che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le reti locali in radiofrequenza di diversi utenti, comprese, se del caso, le reti locali in radiofrequenza alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

Or. en

Emendamento 716

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 58 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo l'articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società

Emendamento

2. Fatto salvo l'articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. ***Laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano, i negoziati sull'accesso possono essere condotti***

consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

tramite una terza parte neutrale. I negoziati sull'accesso non devono precludere indebitamente alle parti la possibilità di agire unilateralmente. Le informazioni ricevute non sono comunicate ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

Or. en

Motivazione

Un soggetto terzo potrebbe garantire, ove necessario, che gli operatori di rete concorrenti non possano avviare negoziati semplicemente per spiare i reciproci piani di sviluppo e/o per ritardare tali piani.

Emendamento 717 **Pervenche Berès, Edouard Martin**

Proposta di direttiva **Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 , le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità , investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Emendamento

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3 , le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, ***il pluralismo dei media, la diversità culturale***, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano

trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Or. fr

Emendamento 718

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, ***lo sviluppo di reti ad altissima capacità***, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Emendamento

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Or. en

Motivazione

Un significativo potere di mercato è un ostacolo importante all'intervento regolamentare. Per effetto del consolidamento del mercato, le strutture oligopolistiche sono sempre più comuni e le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero essere in grado di regolamentare tali strutture, ove necessario. Occorre sopprimere la parte relativa alle reti ad altissima capacità o garantire che gli obiettivi di cui all'articolo 3 siano effettivamente paritari.

Emendamento 719

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, **lo sviluppo di reti ad altissima capacità**, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Emendamento

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Or. en

Motivazione

The tools that NRAs are given by telecom regulation are mainly focused on situations where Significant Market Power (SMP) is demonstrable. This is an important barrier for regulatory intervention that is not easy for NRAs to overcome. Importantly, as BEREC rightly points out, situations of Significant Market Power are not the only threats to competition. Oligopolistic structures where the market is dominated by not one but a reduced number of players are also problematic and increasingly commonplace as a result of market consolidation. Member States must be entitled to empower their NRAs to deal with oligopolistic market structures.

Emendamento 720

Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, *lo sviluppo di reti ad altissima capacità*, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Emendamento

Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità alle disposizioni della presente direttiva, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica, una concorrenza sostenibile, *il pluralismo dei media*, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

Or. en

Emendamento 721
Pervenche Berès

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 66, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre:

Emendamento

In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese che detengono un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 66, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, *tra l'altro*:

Or. fr

Emendamento 722

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *in casi giustificati, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi, in particolare nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza o la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 723

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) *in casi giustificati, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi, in particolare nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza o la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 724
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) in casi giustificati, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi, in particolare nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza o la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale;

soppresso

Or. en

Emendamento 725
Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) in casi giustificati, l'obbligo per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi, in particolare nei casi in cui l'accesso ai servizi di emergenza o la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale;

c) in casi giustificati in cui la portata, la copertura e l'adozione da parte degli utenti corrispondano a quelli dei servizi basati sul numero, e nei casi strettamente necessari a garantire l'accesso ai servizi di emergenza o le comunicazioni da punto a punto tra gli utenti finali a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di rendere interoperabili i propri servizi;

Or. en

Emendamento 726
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e **televisivi digitali** specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici, **ai servizi di media audiovisivi e ai servizi complementari** specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Or. fr

Emendamento 727
Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Theresa Griffin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e **televisivi digitali** specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici e **di media audiovisivi digitali, come anche ai servizi complementari correlati**, specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Or. en

Motivazione

Il riferimento ai servizi televisivi dovrebbe essere modificato in modo da renderlo più neutro dal punto di vista tecnologico nonché adeguato alle problematiche del futuro.

Emendamento 728
Eva Kaili

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici *e televisivi* digitali specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Emendamento

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi radiofonici *e di media audiovisivi* digitali, *come anche ai servizi complementari correlati*, specificati dallo Stato membro, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato II, parte II a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

Or. en

Emendamento 729
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Gli obblighi di cui al secondo comma, lettera c), possono essere imposti soltanto:

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali; nonché

ii) qualora la Commissione, sulla base di una relazione da essa richiesta al BEREC, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia all'effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali all'interno di uno o più Stati

Emendamento

soppresso

membri o in tutta l'Unione europea e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 730
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Gli obblighi di cui al secondo comma, lettera c), possono essere imposti soltanto:

soppresso

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

ii) qualora la Commissione, sulla base di una relazione da essa richiesta al BEREC, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia all'effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali all'interno di uno o più Stati membri o in tutta l'Unione europea e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 731

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Marisa Matias, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere **obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle** norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

Emendamento

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere ***l'obbligo di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la redistribuzione delle eventuali informazioni pertinenti o l'obbligo di impiegare o attuare le*** norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

Or. en

Motivazione

La garanzia dell'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale presuppone che le informazioni tecniche necessarie a comunicare con gli utenti di tali servizi siano liberamente accessibili, utilizzabili, modificabili e redistribuibili da parte di chiunque, sia che le informazioni siano già pubbliche sia che siano detenute dai prestatori dei servizi in questione. Tali norme non dovrebbero mettere a repentaglio la crittografia.

Emendamento 732

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera i

Testo della Commissione

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

Emendamento

i) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi relativi all'uso e all'applicazione delle norme o specifiche di cui all'articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
tali obblighi non devono portare

nonché

all'indebolimento delle norme di sicurezza relative a tali servizi;

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 733

Kaja Kallas, Marietje Schaake

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 1 – comma 3 – lettera ii

Testo della Commissione

ii) qualora la Commissione, sulla base di una relazione da essa richiesta al BEREC, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia all'effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali all'interno di uno o più Stati membri o in tutta l'Unione europea e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4.

Emendamento

ii) qualora la Commissione, sulla base di una relazione da essa richiesta al BEREC, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia all'effettivo accesso ai servizi di emergenza o alla connettività da punto a punto tra utenti finali all'interno di uno o più Stati membri o in tutta l'Unione europea e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 110, paragrafo 4. ***Gli Stati membri non possono imporre obblighi aggiuntivi.***

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 734

Angelika Niebler, Herbert Reul, Markus Pieper

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2

2. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

soppresso

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma qualora:

a) sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);

b) nel caso di elementi di rete attivati

recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. de

Motivazione

La direttiva 2014/61/UE dell'Unione europea sulla riduzione dei costi contiene ulteriori elementi di regolamentazione simmetrica. La Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione di detta direttiva entro il 1° luglio 2018. È opportuno attendere innanzi tutto i risultati della relazione di attuazione per poter decidere in base ad essa se sono necessari ulteriori elementi di regolamentazione simmetrica.

Emendamento 735

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, ***se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile.*** Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Se giustificato dal fatto che la replicazione di elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o tecnicamente impossibile e se l'accesso a tali elementi è necessario per promuovere la concorrenza, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, ***incluso ove necessario l'accesso alle risorse correlate richieste,*** su trasparenza, non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Detti obblighi sono imposti solo dopo una procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 65 e integrano, ma non sostituiscono, le misure regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 66 per garantire l'efficacia delle azioni delle autorità nazionali di regolamentazione finalizzate al rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 3 della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

L'imposizione di obblighi simmetrici a tutte le imprese, indipendentemente dal loro potere di mercato, deve avvenire solo ove giustificata e necessaria, considerato il potenziale effetto negativo di tali obblighi sugli investimenti e la concorrenza. Essi dovrebbero pertanto essere collegati a una procedura per l'analisi del mercato per evitare che conseguano obiettivi contrari rispetto a quelli perseguiti dalle autorità di regolamentazione ai sensi del regime SPM. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 736

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, **in base a una richiesta ragionevole**, l'obbligo di **concedere** l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 59, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, **tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità**, l'obbligo di **soddisfare richieste ragionevoli di** accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori, **ma in prossimità** dell'edificio, **oppure oltre tale punto fino a un punto di concentrazione vicino agli utenti finali**, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese **o ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica** che hanno il diritto di

trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, *se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.*

utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte *sono obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate conformemente ai principi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e* possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso. *Tali misure devono essere coerenti con le disposizioni della [direttiva sulle riduzioni dei costi della banda larga].*

Or. en

Motivazione

Il collegamento tra i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 59 dovrebbe essere chiarito mediante i negoziati in seno al Parlamento europeo e con il Consiglio. In assenza di poteri specifici per l'imposizione di un obbligo simmetrico, la valutazione della posizione dominante di mercato è difficile. Vi sono collegamenti all'articolo 13, paragrafo 2, e all'allegato I, parte A, punto 7.

Emendamento 737

Eva Kaili

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, *in base a una richiesta ragionevole*, l'obbligo di *concedere* l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di

Emendamento

Fatto salvo l'articolo 59, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, *tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità*, l'obbligo di *soddisfare richieste ragionevoli di* accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori, *ma in prossimità* dell'edificio, *oppure oltre tale punto fino a un punto di concentrazione vicino agli utenti finali*, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese *o ai fornitori di reti di comunicazione*

accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, *se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio*.

elettronica o di servizi di comunicazione elettronica che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte *sono obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate conformemente ai principi di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e* possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso. *Tali misure dovrebbero essere coerenti con le disposizioni della [direttiva sulle riduzioni dei costi della banda larga].*

Or. en

Emendamento 738

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione ***impongono, in base a una richiesta ragionevole***, l'obbligo di ***concedere*** l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ***ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese*** che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza *e* non

Emendamento

In particolare, fatto salvo l'articolo 59, paragrafo 1, le autorità nazionali di regolamentazione ***possono imporre*** l'obbligo di ***soddisfare richieste ragionevoli di*** accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio ***ovvero oltre*** tale punto, ***fino a un punto di concentrazione vicino agli utenti finali, ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica*** che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente

discriminazione e *sulla ripartizione dei costi* di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza, non discriminazione e *prezzo* di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Ove sia imposta la regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in circostanze speciali, imporre un accesso attivo o virtuale a tale cablaggio.

Or. en

Emendamento 739
Lieve Wierinck, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione ***impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le*** condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione ***possono imporre l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di*** accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio ***ovvero oltre tale punto, fino a un punto di concentrazione vicino agli utenti finali,*** ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. ***Tali*** condizioni di accesso ***devono essere imposte in base a termini e condizioni equi e ragionevoli e*** possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di

rischio. *Ove sia imposta la regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in circostanze speciali, imporre un accesso attivo o virtuale a tale cablaggio.*

Or. en

Emendamento 740
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione **impongono, in base a una richiesta ragionevole**, l'obbligo di **concedere** l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione **possono imporre** l'obbligo di **soddisfare richieste ragionevoli di** accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio **ovvero oltre tale punto, fino a un punto di concentrazione vicino agli utenti finali**, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. **Le autorità nazionali di regolamentazione possono, ove le circostanze lo richiedano, imporre un accesso attivo o virtuale al cablaggio, in caso di imposizione della regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione.**

Emendamento 741**Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen****Proposta di direttiva****Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1***Testo della Commissione*

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ***in base a una richiesta ragionevole***, l'obbligo di ***concedere*** l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino ***al primo*** punto di concentrazione o di distribuzione ***qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio***, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono l'obbligo di ***soddisfare richieste ragionevoli di*** accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino ***a un*** punto di concentrazione o di distribuzione ***quanto più vicino possibile agli utenti finali***, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. ***In circostanze speciali, ove sia imposta la regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre un accesso attivo o virtuale a tale cablaggio.***

Emendamento 742**Olle Ludvigsson****Proposta di direttiva****Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1***Testo della Commissione**Emendamento*

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, *in base a una richiesta ragionevole*, l'obbligo di *concedere* l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino *al primo* punto di concentrazione o di distribuzione *qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio*, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e *sulla ripartizione dei costi* di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono l'obbligo di *soddisfare richieste ragionevoli di* accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino *a un* punto di concentrazione o di distribuzione *quanto più vicino possibile agli utenti finali*, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e *sul prezzo* di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. *Ove sia imposta la regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in circostanze speciali, imporre un accesso attivo o virtuale a tale cablaggio.*

Or. en

Emendamento 743

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino *al primo* punto di concentrazione o di distribuzione *qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio*, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino *a un* punto di concentrazione o di distribuzione *quanto più vicino possibile agli utenti finali, stabilito dall'autorità nazionale di regolamentazione*, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato

sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso ***a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati***, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 744

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ***in base a una richiesta ragionevole***, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

In seguito al completamento di un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 65, le autorità nazionali di regolamentazione impongono l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 745
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino **al primo** punto di concentrazione o di distribuzione **qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio**, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione impongono, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici, o fino **a un** punto di concentrazione o di distribuzione **quanto più vicino possibile agli utenti finali**, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso **a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati**, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 746
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione **impongono**, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione **possono imporre**, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici **residenziali** o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio **residenziale**, ai proprietari di tale cablaggio

o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 747
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione **impongono**, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione **possono imporre**, in base a una richiesta ragionevole, l'obbligo di concedere l'accesso al cablaggio all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio, ai proprietari di tale cablaggio o alle imprese che hanno il diritto di utilizzarlo, se ciò è giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio.

Or. en

Emendamento 748
Lieve Wierinck, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 749
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 750
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 751
Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

soppresso

Motivazione

Corrispondente all'emendamento all'articolo 59, paragrafo 2, comma 1.

Emendamento 752

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

Emendamento

soppresso

Emendamento 753

Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono *estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso* oltre il primo punto di concentrazione o di

Emendamento

Ove sia imposta la regolamentazione degli accessi oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, le autorità nazionali di regolamentazione possono, in circostanze speciali, imporre

distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

un accesso attivo o virtuale a tale cablaggio oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

Or. en

Motivazione

Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero avere la capacità di imporre una regolamentazione quanto più vicina possibile agli utenti finali per superare le barriere economiche o fisiche, in particolare in aree a bassa densità di popolazione.

Emendamento 754

José Blanco López, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Soledad Cabezón Ruiz

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione in aree a bassa densità di popolazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione, *in particolare* in aree a bassa densità di popolazione.

Or. en

Emendamento 755

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il **primo** punto di concentrazione o di distribuzione **fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione** in aree a bassa densità di popolazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il punto di concentrazione o di distribuzione **di cui al primo comma, ove la replica di tale elemento di rete sarebbe impraticabile a livello economico o fisicamente impossibile** in aree a bassa densità di popolazione.

Or. en

Emendamento 756
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il **primo** punto di concentrazione o di distribuzione **fino a un punto di concentrazione il più vicino possibile agli utenti finali, nella misura strettamente necessaria a superare barriere insormontabili economiche o fisiche alla replicazione** in aree a bassa densità di popolazione.

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere a tali proprietari o imprese, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il punto di concentrazione o di distribuzione **di cui al primo comma, ove la replica di tali elementi di rete sarebbe impraticabile a livello economico o fisicamente impossibile** in aree a bassa densità di popolazione.

Or. en

Emendamento 757

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma qualora:

soppresso

a) sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b); nonché

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. en

Emendamento 758

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi a norma del secondo comma qualora:

Nel valutare la proporzionalità di imporre obblighi a norma del secondo comma, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto in particolare:

Or. en

Emendamento 759
Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione
*non impongono obblighi a norma del
secondo comma qualora:*

Emendamento

*Nel valutare la proporzionalità di imporre
obblighi a norma del secondo comma, le
autorità nazionali di regolamentazione
tengono conto in particolare:*

Or. en

Emendamento 760
**Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan
Nica, Jeppe Kofod**

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione
non impongono obblighi a norma del
secondo comma qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione
non impongono obblighi a norma del
secondo comma qualora, *in particolare ma
non in via esclusiva:*

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a introdurre maggiore flessibilità.

Emendamento 761
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione
non impongono obblighi a norma del

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione
non impongono obblighi a norma del

secondo comma qualora:

secondo comma qualora, *in particolare ma non in via esclusiva*:

Or. en

Emendamento 762

Gunnar Hökmark, Henna Virkkunen, Bendt Bendtsen

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *a norma del secondo comma* qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione* qualora:

Or. en

Emendamento 763

Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *a norma del secondo comma* qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione* qualora:

Or. en

Emendamento 764

Lieve Wierinck, Hilde Vautmans

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *a norma del secondo comma* qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione* qualora:

Or. en

Emendamento 765

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *a norma del secondo comma* qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione* qualora:

Or. en

Emendamento 766

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *a norma del secondo comma* qualora:

Emendamento

Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono obblighi *oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione* qualora:

Or. en

Emendamento 767

Michel Reimon
a nome del gruppo Verts/ALE
Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);* **soppresso**

Or. en

Emendamento 768
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);* **soppresso**

Or. en

Emendamento 769
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);*

soppresso

Or. en

Emendamento 770
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali **analogo e economicamente sostenibile**, purché sia offerto **l'accesso**, a condizioni eque e ragionevoli, **a una rete ad altissima capacità**, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);*

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo **ed economicamente sostenibile** di accesso agli utenti finali **predisposto dall'operatore di rete e idoneo alla fornitura di reti ad altissima capacità**, purché **tale accesso** sia offerto a condizioni eque e ragionevoli da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);*

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 771
Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sia **messo** a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, **da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b)**;

Emendamento

a) sia **messa** a disposizione delle imprese ***l'esistenza di*** un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità;

Or. en

Emendamento 772

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sia **messo** a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, **da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b)**;

Emendamento

a) sia **messa** a disposizione delle imprese ***l'esistenza di*** un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità;

Or. en

Emendamento 773

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b); nonché*

Emendamento

a) *l'operatore di rete offra un mezzo alternativo ed economicamente sostenibile di accesso agli utenti finali idoneo alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli; oppure*

Or. en

Motivazione

Gli obblighi simmetrici sono uno strumento importante per le autorità nazionali di regolamentazione, ma dovrebbero garantire il raggiungimento degli obiettivi del quadro.

Emendamento 774
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) *sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);*

Emendamento

a) *l'operatore di rete offra un mezzo alternativo analogo ed economicamente sostenibile di accesso agli utenti finali idoneo alla fornitura di reti ad altissima capacità, purché tale accesso sia offerto a condizioni eque e ragionevoli; oppure*

Or. en

Emendamento 775
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b);

Emendamento

a) sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali **funzionalmente** analogo e economicamente sostenibile, purché sia offerto l'accesso, a condizioni eque e ragionevoli, a una rete ad altissima capacità, da parte di un'impresa che soddisfa i criteri di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettere a) e b); **oppure**

Or. en

Emendamento 776
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi, ***ovvero tali obblighi possano portare al rafforzamento della posizione globale di mercato delle imprese che si ritiene dispongano di un significativo potere di mercato. Gli obblighi imposti ai sensi del presente paragrafo fanno salva la capacità delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre a un'impresa gli obblighi di cui agli articoli da 66 a 72 e di attenuare o revocare gli obblighi imposti ai sensi del presente paragrafo alle altre imprese al fine di tutelare la concorrenza in modo lungimirante.***

Or. en

Emendamento 777
Michal Boni

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti **o imprese** locali **o regionali** di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi, **oppure**

Or. en

Emendamento 778
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, **in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte**, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, la concessione di tale accesso comprometta la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. en

Emendamento 779
Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) **nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito**

Emendamento

b) la concessione di tale accesso **comprometta** la sostenibilità economica o

di progetti locali di dimensioni ridotte, la concessione di tale accesso *comprometta* la sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione *di tali* elementi.

finanziaria dell'attivazione *degli* elementi, *in caso di elementi di rete attivati di recente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte*.

Or. en

Emendamento 780

Anne Sander, Françoise Grossetête

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, *la* concessione di tale accesso *comprometta la* sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, *l'impatto della* concessione di tale accesso *sulla* sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. en

Emendamento 781

Edouard Martin

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, *la* concessione di tale accesso *comprometta la* sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Emendamento

b) nel caso di elementi di rete attivati recentemente, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte, *l'impatto della* concessione di tale accesso *sulla* sostenibilità economica o finanziaria dell'attivazione di tali elementi.

Or. en

Emendamento 782

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) tali obblighi possano portare al rafforzamento della posizione globale di mercato delle imprese che si ritiene dispongano di un potere di mercato notevole. Gli obblighi imposti ai sensi del presente paragrafo fanno salva la capacità delle autorità nazionali di regolamentazione di imporre a un'impresa gli obblighi di cui agli articoli da 66 a 72 e di attenuare o revocare gli obblighi imposti ai sensi del presente paragrafo alle altre imprese al fine di tutelare la concorrenza in modo lungimirante.

Or. en

Motivazione

Se è vero che in vari Stati membri gli obblighi potrebbero essere necessari, l'accesso a infrastrutture passive di concorrenti o attori locali realizzate di recente non dovrebbe mettere a repentaglio il regime SPM. L'autorità nazionale di regolamentazione deve essere in grado di reagire alle tendenze alla ri-monopolizzazione. La direttiva sulla riduzione dei costi della banda larga (2014/61/UE) garantisce alle autorità nazionali di regolamentazione competenze in materia di obblighi simmetrici e la sua valutazione nel 2018 potrebbe offrire l'opportunità di valutarne l'impatto.

Emendamento 783

Esther de Lange, Pascal Arimont, Gunnar Hökmark

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione, sulla base del fatto che la replicazione dell'infrastruttura per gli

utenti finali sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, abbiano facoltà di imporre l'obbligo ragionevole di concedere l'accesso agli elementi di rete e di risolvere le controversie relative a tale accesso. L'accesso in questione è oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli che consentano la replicabilità. Quando impone tale accesso, l'autorità nazionale di regolamentazione lo fa in modo proporzionato, tenendo conto della futura sostenibilità economica e finanziaria degli investimenti nei nuovi elementi di rete ed esclusivamente al fine di impedire o contrastare danni ai consumatori e di massimizzare i vantaggi per i consumatori in termini di scelta, prezzo e qualità, sulla base di un'effettiva concorrenza. Essa rispetta altresì l'obiettivo di promuovere l'accesso alla connettività dei dati ad altissima capacità, sia fissa che mobile, da parte di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell'Unione.

Or. en

Emendamento 784
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura

Emendamento

soppresso

locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

a) la replicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e

b) la connettività in tale zona, anche lungo le principali vie di trasporto, sarebbe gravemente carente, oppure la popolazione locale subirebbe pesanti restrizioni alla scelta o alla qualità dei servizi, o a entrambe.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione e in particolare negli ambiti territoriali;

b) l'uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

f) l'innovazione tecnologica;

g) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a realizzare l'infrastruttura.

Detti obblighi di condivisione, accesso o coordinamento sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

Or. en

Emendamento 785

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

soppresso

a) la replicazione di tale infrastruttura sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile e

b) la connettività in tale zona, anche lungo le principali vie di trasporto, sarebbe gravemente carente, oppure la popolazione locale subirebbe pesanti restrizioni alla scelta o alla qualità dei servizi, o a entrambe.

Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei seguenti fattori:

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione e in particolare negli ambiti territoriali;

b) l'uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

f) l'innovazione tecnologica;

g) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a realizzare l'infrastruttura.

Detti obblighi di condivisione, accesso o coordinamento sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

Or. en

Emendamento 786
Michal Boni

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive *e attive*, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato *o l'installazione congiunta delle infrastrutture* direttamente necessarie per la fornitura *locale di servizi* che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, *se* è giustificato dal fatto che

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive *o* l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato direttamente necessarie per la fornitura *di reti ad altissima capacità* che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, *a condizione che non siano messi a disposizione delle imprese mezzi di accesso agli utenti finali alternativi, simili ed economicamente sostenibili, a*

condizioni eque e ragionevoli. Tuttavia, tale accesso è giustificato dal fatto che

Or. en

Motivazione

A differenza dei mercati delle comunicazioni fisse in molti Stati membri, i mercati delle comunicazioni mobili sono generalmente considerati molto competitivi. Qualsiasi regolamentazione aggiuntiva di tali mercati andrebbe valutata con la massima attenzione. Si suggerisce pertanto di limitare i poteri delle autorità nazionali di regolamentazione ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, ai casi in cui le imprese non dispongano di mezzi di accesso alternativi simili ed economicamente sostenibili agli utenti finali, a condizioni eque e ragionevoli.

Emendamento 787

Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese ***che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica***, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive, l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le autorità nazionali di regolamentazione abbiano la facoltà di imporre, alle imprese ***a cui siano stati concessi diritti individuali d'uso dello spettro radio***, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive e attive ***e*** l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato o l'installazione congiunta delle infrastrutture direttamente necessarie per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione, se è giustificato dal fatto che

Or. en

Emendamento 788

Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione

Detti obblighi di condivisione, accesso o **coordinamento** sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

Emendamento

Detti obblighi di condivisione **dell'**accesso sono oggetto di accordi conclusi sulla base di condizioni eque e ragionevoli. Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l'altro imporre, al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso, l'obbligo di condividere lo spettro con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

Or. en

Emendamento 789

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 59 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 23, 32 e 33. **Le autorità nazionali di regolamentazione valutano i risultati di tali obblighi e condizioni entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione agli stessi operatori e considerano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. Le autorità nazionali di regolamentazione comunicano l'esito della loro valutazione secondo le stesse procedure.**

Emendamento

4. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 sono obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo la procedura di cui agli articoli 236, 732 e 733 della direttiva 2002/21/CE (direttiva quadro).

Or. en

Emendamento 790
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 59 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Entro [la data di entrata in vigore + 18 mesi, al fine di contribuire a una definizione coerente dell'ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREK, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta orientamenti sugli approcci comuni all'identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti per la definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 791
Pervenche Berès, Edouard Martin

Proposta di direttiva
Articolo 60 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di *analoghi* menu e interfacce di navigazione.

Emendamento

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo *e dell'articolo 59* lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle guide elettroniche ai programmi e di *altri* menu e interfacce di navigazione.

Or. fr

Emendamento 792

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

Emendamento

Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, ***anche attraverso un accordo commerciale o di coinvestimento***, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

Or. en

Motivazione

Il coinvestimento in alcune aree deve essere considerato un oligopolio di pochi attori potenti (a livello locale), come evidenziato dalla Federazione FDN nell'analisi del mercato delle comunicazioni fisse (www.ffdn.org/en/node/129) elaborata per una consultazione dell'ARCEP nel 2016. Tali oligopoli funzionano come un cartello. I coinvestitori in una data area dovrebbero essere considerati come operatori storici in tale area. Una siffatta regolamentazione simmetrica consentirebbe a tutti gli attori di accedere al mercato.

Emendamento 793

Kathleen Van Brempt

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da

Emendamento

Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente ad una posizione dominante ossia una posizione di forza economica tale da

consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori *oppure se è suscettibile di compromettere una concorrenza effettiva.*

Or. en

Emendamento 794
Kaja Kallas

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

È possibile ritenere che due o più imprese godano ciascuna di una posizione equivalente a un significativo potere di mercato quando hanno la possibilità di impedire in modo significativo una concorrenza effettiva, tenuto conto dei mercati pertinenti, incluse, a titolo esemplificativo, le quote di mercato degli altri partecipanti al mercato, del potere di mercato di un'impresa su mercati strettamente connessi, degli ostacoli all'ingresso, della concentrazione del mercato, della differenziazione dei prodotti, dei vincoli in termini di capacità e dei costi di passaggio.

Or. en

Motivazione

Alla luce della crescente tendenza alla convergenza tra mercati e dello sviluppo di oligopoli in Europa, è necessario includere le situazioni in cui due o più imprese possano precludere i mercati ai concorrenti anche in assenza di collusione tacita.

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 795

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire di far valere nel secondo mercato il potere detenuto nel primo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, a norma della presente direttiva possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato.

Or. en

Motivazione

The Commission's proposal weakens the SMP regime. The deleted provision aims at preventing SMP operators from leveraging their market power from one market to a closely related market. The SMP regime has been instrumental in promoting the objectives of the framework and should therefore remain at its centre. The reinstated provision supports a strong regulatory 'safety net' that provides clarity, predictability, and hence investor certainty. Reinstating the provision also closes an inconsistency in the Commission's proposal, given that the Commission proposes in Article 65 (2)(d) that "regulation imposed on other relevant markets" shall be taken into account during the market analysis. If regulation on relevant markets is taken into account when analysing if a market should be subject to ex ante regulation, then SMP in relevant markets also needs to be taken into account when defining an SMP-operator in the first place.

Emendamento 796

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire di far valere nel secondo mercato il potere detenuto nel primo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, a norma della presente direttiva possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato.

Or. en

Motivazione

Il regime SPM ha svolto un ruolo fondamentale nella promozione degli obiettivi del quadro e dovrebbe pertanto restarne il fulcro. La disposizione ripristinata sostiene una solida "rete di sicurezza" normativa che offre chiarezza, prevedibilità e, pertanto, certezza agli investitori.

Emendamento 797

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire di far valere nel secondo mercato il potere detenuto nel primo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, a norma della presente direttiva possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale

influenza sul secondo mercato.

Or. en

Motivazione

Conformemente all'articolo 104 del regolamento, il presente emendamento si rende necessario in quanto indissolubilmente legato ad altri emendamenti ammissibili. L'emendamento ripristina la disposizione soppressa dell'articolo 1, punto 16, 2009/140/CE. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 798
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico (il primo mercato), può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso (il secondo mercato) qualora le connessioni tra i due mercati siano tali da consentire di far valere nel secondo mercato il potere detenuto nel primo, rafforzando in tal modo il potere complessivo dell'impresa interessata. Pertanto, a norma della presente direttiva possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul secondo mercato.

Or. en

Emendamento 799
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che due o più imprese godano ciascuna di una posizione equivalente a un significativo potere di mercato quando potrebbero impedire in modo significativo un'effettiva concorrenza.

Or. en

Emendamento 800

Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 61 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Si ritiene che un'impresa abbia un potere di mercato unilaterale quando, in assenza di un significativo potere di mercato, gode di una posizione di forza economica, in virtù della debolezza dei vincoli competitivi in un mercato oligopolistico, che le consente di agire con modalità che hanno ripercussioni negative sul benessere dei consumatori.

Or. en

Motivazione

La definizione di potere di mercato unilaterale può fornire alle autorità nazionali di regolamentazione gli strumenti per garantire la concorrenza nei mercati. Gli oligopoli sono sempre più comuni nell'UE.

Emendamento 801

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del

PE602.951v01-00

128/148

AM\1122810IT.docx

mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti SPM") conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti SPM") conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Gli orientamenti SPM forniscono, in particolare, indicazioni e criteri dettagliati per valutare le situazioni che determinano l'insorgere di un impedimento significativo all'effettiva concorrenza.

Or. en

Motivazione

Il riesame degli orientamenti SPM dovrebbe fornire indicazioni chiare e concrete alle autorità nazionali di regolamentazione su come valutare le situazioni che determinano l'insorgere di un impedimento significativo all'effettiva concorrenza. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 802

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Edouard Martin, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 62 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione provvede a pubblicare orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti SPM") conformi ai principi del diritto della concorrenza entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. La Commissione provvede a pubblicare, ***previa consultazione del BEREC***, orientamenti per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo ***unilaterale*** potere di mercato (in prosieguo "gli orientamenti SPM") conformi ai principi ***pertinenti*** del diritto della concorrenza ***e agli obiettivi del codice*** entro la data di entrata in vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

La Commissione dovrebbe proporre orientamenti per valutare il SPM e il potere di mercato unilaterale.

Emendamento 803

José Blanco López

Proposta di direttiva

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. ***Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1.*** Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. en

Emendamento 804

Miapetra Kumpula-Natri, Victor Negrescu, Zigmantas Balčytis, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati

rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. ***Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1.*** Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. en

Motivazione

La proposta di direttiva impone altresì che le autorità nazionali di regolamentazione, quando decidono se intervenire in un mercato, tengano conto dei piani di sviluppo annunciati dagli operatori. Come giustamente sottolineato dal BEREC, esiste il rischio che i piani di sviluppo siano annunciati a fini tattici per condizionare, evitare o ritardare la regolamentazione. Le autorità nazionali di regolamentazione non dovrebbero pertanto avere l'obbligo giuridico di tenere conto dei futuri piani di sviluppo quando decidono se l'intervento nel mercato è necessario.

Emendamento 805 **Kaja Kallas**

Proposta di direttiva **Articolo 62 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. ***Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1.*** Prima di definire i mercati

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. en

Motivazione

Se la mappatura geografica, che sarà presumibilmente dettagliata a livello locale, viene presa in considerazione ai fini dell'analisi di mercato, vi è il rischio di un'ulteriore frammentazione dei mercati nazionali e di una moltiplicazione delle misure correttive applicate in base alla situazione locale. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 806

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda

Proposta di direttiva

Articolo 62 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. ***Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1.*** Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. en

Emendamento 807

Pervenche Berès

**Proposta di direttiva
Articolo 62 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Emendamento

3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM, **ma non limitandosi a ciò**, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione esse applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.

Or. fr

**Emendamento 808
Krišjānis Kariņš**

**Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, il BEREC può adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM adottati a norma dell'articolo 62. Il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate

Emendamento

soppresso

presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso.

Or. en

Emendamento 809
Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, **il BEREC** può adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM adottati a norma dell'articolo 62. Il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso.

Emendamento

1. Previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con **il BEREC**, la Commissione può adottare una decisione relativa all'individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e gli orientamenti SPM adottati a norma dell'articolo 62. Il BEREC svolge un'analisi di un potenziale mercato transnazionale se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso.

Or. en

Emendamento 810
Krišjānis Kariņš

Proposta di direttiva
Articolo 63 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Nel caso dei mercati transnazionali individuati **a norma del paragrafo 1**, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nella massima

Emendamento

Nel caso dei mercati transnazionali individuati, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l'analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione gli

considerazione gli orientamenti SPM e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 65, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33.

orientamenti SPM e si pronunciano di concerto in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 65, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33.

Or. en

Emendamento 811

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi *forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione*, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione *interessate da cui emerge l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata* e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. *L'analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell'articolo 63, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all'articolo 62, paragrafo 3.*

Emendamento

Il BEREC svolge un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione, *oppure sulla base di una richiesta motivata di partecipanti al mercato in cui sia indicato che i prodotti e servizi all'ingrosso o al dettaglio esistenti non consentono di soddisfare la domanda transnazionale, in più di uno Stato membro*, e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare.

Motivazione

L'emendamento intende semplificare la procedura inizialmente proposta, pur mantenendone lo scopo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 812**Kaja Kallas****Proposta di direttiva****Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 2***Testo della Commissione*

L'analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.

*Emendamento**soppresso**Motivazione*

L'emendamento intende semplificare la procedura inizialmente proposta, pur mantenendone lo scopo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 813**Kaja Kallas****Proposta di direttiva****Articolo 64 – paragrafo 1 – comma 3***Testo della Commissione*

Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere

Emendamento

Sulla base della presente valutazione, le autorità nazionali di regolamentazione

transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, orientamenti su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all'articolo 66. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione all'interno della loro giurisdizione.

valutano, nelle successive analisi di mercato condotte conformemente agli articoli 63, paragrafo 2, o 65, se modificare i prodotti di accesso all'ingrosso regolamentati, affinché la domanda transnazionale degli utenti finali sia soddisfatta.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende semplificare la procedura inizialmente proposta, pur mantenendone lo scopo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 814 **Evžen Tošenovský**

Proposta di direttiva **Articolo 64 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Sulla base degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 38 per armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda transnazionale individuata, allorché sono imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati in cui tali prodotti di accesso sono offerti,

Emendamento

soppresso

secondo la definizione adattata alle circostanze nazionali. In questo caso non si applica l'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, primo trattino.

Or. en

Emendamento 815

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 64 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Sulla base degli orientamenti del BEREC di cui al paragrafo 1, la Commissione può adottare una decisione a norma dell'articolo 38 per armonizzare le specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare la domanda transnazionale individuata, allorché sono imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione agli operatori designati come detentori di un significativo potere di mercato nei mercati in cui tali prodotti di accesso sono offerti, secondo la definizione adattata alle circostanze nazionali. In questo caso non si applica l'articolo 38, paragrafo 3, lettera a), secondo comma, primo trattino.

Emendamento

2. Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, può emanare orientamenti su approcci comuni affinché le autorità nazionali di regolamentazione soddisfino la domanda transnazionale individuata, fornendo la base per una convergenza dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione detti orientamenti nell'espletamento dei propri compiti di regolamentazione all'interno della loro giurisdizione, fatta salva la decisione di ciascuna autorità nazionale sulla regolamentazione relativa all'appropriatezza dei prodotti di accesso all'ingrosso che deve essere imposta in specifiche circostanze locali.

Or. en

Motivazione

L'emendamento intende semplificare la procedura inizialmente proposta, pur mantenendone lo scopo. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 816

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Quando svolge l'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura **di** assenza **della** regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e **tiene conto di quanto segue:**

Emendamento

2. Quando svolge l'analisi di cui al paragrafo 1, l'autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura **in** assenza **di una** regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e **stabilisce che un mercato sia tale da giustificare l'imposizione di obblighi regolamentari ai sensi del paragrafo 1 quando sono soddisfatti in modo cumulativo i seguenti criteri:**

Or. en

Emendamento 817

Patrizia Toia

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) ***l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;***

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

La deregolamentazione non può riferirsi solo agli accordi commerciali, ma dovrebbe anche concedere agli operatori la possibilità di acquistare e vendere, garantendo una concorrenza leale.

Emendamento 818

Michel Reimon

a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ***L'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;*** **soppresso**

Or. en

Motivazione

The Commission's proposal weakens the SMP regime. The way in which the 3-criteria test is described in the draft Code differs from the version of the test that has been applied, successfully, by NRAs over the last 15 years and which is set out in Recommendation 2014/710/EU. Article 65 (2) (a) as proposed by the Commission adds a purely speculative element into the market analysis framework. According to BEREC opinion BoR (16) 213 (p.10): "In particular, in order to determine whether a market can be considered for regulation, the new test requires NRAs to take account of market developments which "may increase the likelihood" of a relevant market tending towards effective competition, ultimately making it difficult for NRAs to find that a market can be assessed for SMP." Constraints on NRAs' ability to impose regulations have to be avoided. The focus on commercial agreements undermines the SMP regime, as it is linked to a deregulatory promise and might in the long run create cartel-like oligopolies that cannot easily be treated with anti-trust law. The proposal also neglects the connection between cause and effect. Sufficient competition on the retail market results from functioning wholesale markets and should hence by no means be taken as a criterion to deregulate wholesale access. Effective access regulation to the SMP operator's network is crucial to maintain sustainable retail competition, which in turn leads to lower prices and more choice for consumers.

Emendamento 819

Evžen Tošenovský

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;* **soppresso**

Or. en

Emendamento 820

Miapetra Kumpula-Natri, Flavio Zanonato, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;* **soppresso**

Or. en

Motivazione

Occorre una concorrenza effettiva nell'arco temporale considerato ed è necessario evitare una deregolamentazione con deboli misure di salvaguardia.

Emendamento 821

Herbert Reul, Markus Pieper, Angelika Niebler

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'esistenza di sviluppi del mercato che *possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento* di una concorrenza effettiva, *quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile*;

Emendamento

a) l'esistenza di sviluppi del mercato che *favoriscono lo sviluppo* di una concorrenza effettiva *nel mercato rilevante*;

Or. de

Motivazione

Nella valutazione del mercato devono essere presi in considerazione tutti gli accordi su modelli d'investimento o di accesso che favoriscono, come dimostrato, una concorrenza sostenibile.

Emendamento 822
Fulvio Martusciello

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante* al raggiungimento di *una* concorrenza effettiva, *quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile*;

Emendamento

a) *una struttura di* mercato che *non tenda* al raggiungimento *di condizioni* di concorrenza effettiva *nell'arco di tempo preso in esame*;

Or. en

Emendamento 823
David Borrelli, Dario Tamburrano

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;*

Emendamento

a) *una struttura di mercato che non tenda al raggiungimento di condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame;*

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario per evitare la possibilità di deregolamentare sulla sola base dell'esistenza di accordi di accesso commerciale.

Emendamento 824

Kaja Kallas

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;*

Emendamento

a) *l'esistenza di sviluppi del mercato che possono favorire la tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;*

Or. en

Motivazione

La valutazione degli sviluppi del mercato non dovrebbe essere limitata ad alcune tipologie specifiche di accordi commerciali. Conformemente all'articolo 104 del regolamento, l'emendamento si rende necessario per pressanti motivi legati alla logica interna del testo.

Emendamento 825

Anna Záborská, Ivan Štefanec

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'**esistenza** di sviluppi del mercato che **possono favorire la** tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;

Emendamento

a) l'**assenza** di sviluppi del mercato che **determinino una** tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva, quali accordi commerciali di coinvestimento o di accesso tra operatori che avvantaggiano le dinamiche concorrenziali in modo sostenibile;

Or. en

Emendamento 826
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) una struttura di mercato che non tenda al raggiungimento di condizioni di concorrenza effettiva nell'arco di tempo preso in esame;

Or. en

Emendamento 827
Patrizia Toia

Proposta di direttiva
Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, **anche a livello della vendita al dettaglio**, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione

elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, ***e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;***

elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a eliminare il riferimento ai mercati al dettaglio, dato che la concorrenza è strettamente connessa alle condizioni di accesso all'ingrosso.

Emendamento 828 **Fulvio Martusciello**

Proposta di direttiva **Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, ***anche a livello della vendita al dettaglio***, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, ***e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;***

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Emendamento 829 **David Borrelli, Dario Tamburrano**

Proposta di direttiva **Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tutti i pertinenti vincoli

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli

concorrenziali, *anche a livello della vendita al dettaglio*, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, *e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante*;

concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare che l'attenzione sia rivolta prevalentemente ai mercati al dettaglio, dato che la limitazione dell'ambito della concorrenza al solo livello della vendita al dettaglio potrebbe determinare una notevole incertezza.

Emendamento 830 **Pavel Telička**

Proposta di direttiva **Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, *anche a livello della vendita al dettaglio*, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, *e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante*;

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Emendamento 831 **Michel Reimon** a nome del gruppo Verts/ALE

Julia Reda, Cornelia Ernst

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, ***anche*** a livello della vendita ***al dettaglio***, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, ***e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;***

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, ***in particolare*** a livello della vendita ***all'ingrosso***, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Emendamento 832

Miapetra Kumpula-Natri, Zigmantas Balčytis, Victor Negrescu, Carlos Zorrinho, Dan Nica, Jeppe Kofod, Flavio Zanonato

Proposta di direttiva

Articolo 65 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, ***anche*** a livello della vendita al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, ***e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;***

Emendamento

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita ***all'ingrosso e*** al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale;

Or. en

Motivazione

Avoiding the possibility to deregulate on the sole basis of the existence of commercial access agreements is necessary. Putting the focus on commercial agreements for deregulating would weaken and undermine the SMP regime already in place. At the same time, we should avoid the focus on only retail market, as narrowing the scope of competition to the retail level introduces great uncertainty as regards one of the cornerstones of the regulatory framework. Effective access wholesale regulation to the SMP operator's network is pivotal to establish and maintain an intensive and sustainable retail competition. Sufficient competition on the retail market results from functioning wholesale markets and should hence by no means be taken as a criterion to deregulate wholesale access. Consequently the mere prospect of removing access regulation undermines investments of alternative network operators, which are sensitive to expectations on the (un)reliability of wholesale access products. Therefore, deregulation subject to weak safeguards has to be prevented.